



Ordinanza n. 79 del 2021

Presidente: Giancarlo Coraggio - Giudice relatore e redattore: Angelo Buscema

decisione del 9 marzo 2021, deposito del 21 aprile 2021

[comunicato stampa del 21 aprile 2021](#)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: [ricorso n. 24 del 2020](#)

parole chiave:

FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE – CRITERI DI RIDUZIONE DELLE RISORSE
STATALI – MODALITÀ DI RIPARTO – IMU-TASI – ORDINANZA ISTRUTTORIA

disposizioni impugnate:

- art. 1, commi 554 e 849, della [legge 27 dicembre 2019, n. 160](#)
- art. 57, comma 1, del [decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124](#), convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 2019, n. 157

disposizioni parametro:

- artt. 5, 119, commi 1, 3 e 4, della [Costituzione](#)

dispositivo:

richiesta di relazioni; convocazione in audizione;
fissazione di camera di consiglio al 24 giugno 2021

Nell'ambito del processo costituzionale introdotto dalla Regione Liguria, per conto del Consiglio delle autonomie locali della medesima Regione, avverso gli art. 1, commi 554 e 849, della legge di bilancio 2020 e dell'art. 57, comma 1, del d.l. n. 124 del 2019, convertito in legge n. 157 del 2019, la Corte costituzionale ha ritenuto necessario, per la risoluzione delle questioni di legittimità costituzionale, «**apposita istruttoria [...] finalizzata ad acquisire ulteriori e specifiche informazioni**».

In particolare, il giudice delle leggi ha richiesto apposite relazioni al **Ragioniere generale dello Stato**, al **Presidente dell'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL)** e al **Presidente della Corte dei conti** perché riferiscano: a) in merito **alla ratio, ai criteri di quantificazione e all'impatto del taglio della quota ristorativa dell'Imposta unica municipale (IMU) – Tariffa per i servizi indivisibili (TASI)**, che è fissata per gli anni 2020-2022 nella somma complessiva di euro 300 milioni, anziché nella somma di euro 625 milioni» precedentemente stanziata, anche in relazione al fabbisogno degli enti locali per l'esercizio delle funzioni loro attribuite; b) in merito alle criticità riscontrate nei **criteri di riparto del Fondo di solidarietà**

comunale (al solo Presidente dell'IFEL); c) in merito **alla *ratio*, ai criteri di quantificazione e all'impatto del taglio delle risorse destinate per il 2020 al Fondo di solidarietà comunale**, a carico del bilancio dello Stato, pari a euro 100 milioni, in luogo degli originari euro 563,4 milioni [...], anche in relazione al fabbisogno degli enti locali per l'esercizio delle funzioni loro attribuite. Data la complessità delle questioni, la Corte ha disposto anche la **convocazione in audizione** del Ragioniere generale dello Stato e del Presidente dell'IFEL.

Daniele Chinni